



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 09/08/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 6 agosto 2012, n. 1332

AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle domande di accreditamento degli Organismi formativi (seconda fase: candidatura): precisazioni e disposizioni operative.

L'anno 2012 addì del mese di Agosto in Bari, presso il Servizio Formazione Professionale

La Dirigente del Servizio

VISTI gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale n.7/97;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/2001;

VISTA la Legge Regionale n.15/02 "Riforma della Formazione professionale"

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.

RILEVATO che è stata espletata l'istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;

VISTA la relazione di seguito riportata:

L'Intesa, approvata il 20 marzo 2008 in Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano, tra Ministero del Lavoro e Previdenza sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell'Università e Ricerca, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha definito gli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi.

Il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 29 novembre 2007 ha stabilito i criteri di accreditamento delle strutture formative per la prima attuazione dell'Obbligo di istruzione/Diritto-Dovere.

La Legge Regionale del 05/12/2011 n. 32 pubblicata nel B.U.R. Puglia 9 dicembre 2011, n. 191

“Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n.15 (Riforma della formazione professionale), come modificata dalla Legge Regionale 2 novembre 2006, n. 32 (Misure urgenti in materia di formazione professionale), in materia di accreditamento degli Organismi formativi”, modificando l’art. 23 della Legge Regionale 15/2002, ha aperto il sistema dell’accreditamento agli Organismi formativi di qualsivoglia natura giuridica.

Con Deliberazione n. 195 del 31.01.2012 pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 26 del 21/02/2012, la Giunta Regionale ha approvato le Linee guida per l’accreditamento degli Organismi Formativi; con successive Deliberazione n. 598 del 28.03.2012 e n. 1105 del 05.06.2012, la Giunta Regionale ha approvato le modifiche e le integrazioni alle suddette Linee guida. Tale provvedimento prevede che l’avvio del processo di accreditamento sia subordinato ad un apposito Avviso pubblico adottato con atto dirigenziale.

In attuazione delle suddette Linee Guida, con Avviso pubblico adottato con Atto Dirigenziale n. 1012 del 05.06.2012 sono stati invitati gli Organismi formativi a presentare la propria pre-candidatura per ottenere il Codice Pratica utilizzabile per l’accesso al sistema di candidatura.

Con Avviso pubblico adottato con Atto Dirigenziale n. 1191 del 09.07.2012 sono stati invitati gli Organismi formativi a presentare la candidatura per l’accreditamento.

Al paragrafo 2) “Destinatari dell’accreditamento” del suddetto Avviso è previsto che per ottenere l’accreditamento gli Organismi formativi devono soddisfare tutte le condizioni di seguito riportate:

- a) avere tra le proprie finalità la formazione professionale (tale presenza è rilevabile da Statuto, Atto costitutivo, certificazione CCIAA);
- b) essere dotati di un assetto organizzativo trasparente e che garantisca la presenza sul territorio regionale di almeno due figure assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- c) disporre di almeno un’unità locale attrezzata, c.d. “set-minimo” di locali in uso esclusivo e non occasionale, nel territorio della Regione Puglia;
- d) per gli Organismi “esistenti”¹, rispetto dei valori soglia riferiti al Criterio D “Livelli di efficacia ed efficienza delle attività realizzate”, così come definiti nelle allegate schede tecniche.

Inoltre, al paragrafo 3) “Modalità e termini per la presentazione delle domande di “candidatura” del medesimo Avviso è stabilito che, dal 25/07/2012 data di attivazione della procedura telematica di accreditamento, decorre il periodo transitorio di otto mesi entro il quale gli Organismi formativi accreditati secondo la precedente normativa devono inoltrare la domanda di accreditamento rispettando la nuova disciplina.

Con successivo Atto Dirigenziale n. 1284 del 23/07/2012 è stata rinviata, per motivi di ordine tecnico-amministrativo l’attivazione della procedura telematica al 29/08/2012 con conseguente rinvio per gli Organismi già accreditati dell’inizio del periodo transitorio sopra citato.

Per quanto attiene alla valutazione del criterio D “Livelli di efficacia e di efficienza”, considerato che:

- ad oggi, sono ancora in itinere le operazioni di verifica amministrativo-contabile per le attività finanziate negli anni 2009/2010/2011;
- allo stato dell’arte, non è quindi sempre possibile procedere alla verifica della sussistenza dei suddetti requisiti (D2.1 e D2.2);

Ciò premesso, in tal caso, verrà quindi emesso un provvedimento di accreditamento provvisorio, rimanendo subordinato il rilascio dell’accreditamento definitivo all’esito della verifica dei suddetti requisiti che l’Amministrazione effettuerà - laddove i dati necessari non fossero disponibili nella fase di valutazione finalizzata all’accreditamento -

¹ Per Organismi “esistenti” si intendono gli Organismi attualmente presenti negli elenchi regionali delle sedi operative accreditate per la realizzazione di attività formative finanziate con fondi pubblici e che abbiano svolto attività formativa.

entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione dei rendiconti contabili relativi alle attività finanziate del periodo temporale di riferimento previsto dalle linee guida.

L'accreditamento degli Organismi candidati diverrà pertanto definitivo solo a seguito della verifica positiva sulla sussistenza dei requisiti D2.1 e D2.2; in caso di esito negativo con successivo atto del Dirigente del Servizio Formazione Professionale sarà disposta la revoca dell'accreditamento provvisoriamente rilasciato, nonché degli eventuali affidamenti di attività formative eventualmente concesse in ragione di detto accreditamento provvisorio.

Onde evitare che i tempi dell'istruttoria amministrativa finalizzata alla verifica dei requisiti dichiarati ai sensi e per gli effetti del DPR N. 445/2000 dagli organismi formativi in sede di presentazione di domanda di accreditamento, possano determinare pregiudizio in capo agli stessi organismi ed, in particolare l'esclusione dagli Avvisi pubblici emanati nelle more dei termini di detta istruttoria, si ritiene opportuno che gli Avvisi in parola rechino la seguente precisazione:

“Oltre agli organismi accreditati secondo la previgente disciplina, possono presentare proposte gli organismi di formazione indicati nell'art. 23 della L.R. n. 15/02 e s.m.i. ed aventi le caratteristiche di cui alla D.G.R. n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i., che abbiano presentato regolare candidatura di accreditamento in attuazione dell'avviso approvato con atto dirigenziale n.1191 del 09-07-12 (Avviso 2 fase candidatura ACCR) - (BURP n.102 del 12-07-12) e siano in attesa dell'esito dell'istruttoria della propria domanda”.

Tutto ciò, in ragione del fatto che tali organismi, attraverso apposita dichiarazione sostitutiva, hanno già attestato la sussistenza dei requisiti previsti per la procedura di accreditamento ed in modo tale da garantire il principio della massima partecipazione alle procedure concorsuali, evitando, nel contempo, possibili disparità di trattamento o pregiudizio.

Per i soggetti nella situazione sopra descritta che si collocheranno in posizione utile in graduatoria, la sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo o della convenzione resterà comunque subordinata all'esito positivo dell'istruttoria sopra menzionata.

Infine, in esito ad ulteriori approfondimenti, si ritiene di dover procedere ad alcune precisazioni e correzioni di errori materiali dell'Allegato A all'Avviso pubblico di candidatura.

In particolare:

nella sezione DOCUMENTI DI PANNELLO:

1. Criterio A “Risorse Infrastrutturali e logistiche, colonna Note specifiche per gli enti pubblici:
 - a. nella casella corrispondente al punto 1-3-5-6-9-11 viene aggiunto il seguente periodo: Per gli Istituti Scolastici Statali, le Università e le Istituzioni AFAM documento non pertinente;
 - b. nella casella corrispondente al punto 6-11 viene omesso l'intero periodo: “Per gli Istituti scolastici statali, le Università e le istituzioni AFAM la planimetria può essere prodotta senza asseveramento ma sottoscritta dal Dirigente scolastico o universitario”;
2. Criterio A “Risorse Infrastrutturali e logistiche, colonna Documento viene aggiunta al n. 14) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante corredata da fotocopia di documento di identità in corso di validità, relativa all'assolvimento della normativa vigente in materia di igiene e sanità, accessibilità, sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi ed antinfortunistica (solo per gli Istituti Scolastici Statali, le Università e le Istituzioni AFAM).
3. Criterio B “Affidabilità economica e finanziaria, colonna Documento, punto 2) il periodo “e confermata da un revisore contabile” viene omesso;
4. Criterio C “Capacità gestionali e risorse professionali colonna Documento, punto 4) viene omesso l'intero periodo: “ 4) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 da parte del legale rappresentante e corredata da fotocopia di documento di identità in corso di validità da parte delle persone che presidiano tutti i processi descritti nelle Linee guida attestante le credenziali indicate nelle schede tecniche delle suddette linee guida”.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/01

Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

DETERMINA

- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente approvate, tutte le precisazioni riportate in premessa;
- di rendere definitivo l'accredito degli Organismi candidati solo a seguito della verifica positiva sulla sussistenza dei requisiti D2.1 e D2.2 specificando che, in caso di esito negativo, con successivo atto del Dirigente del Servizio Formazione Professionale sarà disposta la revoca dell'accredito provvisoriamente concesso, nonché degli eventuali affidamenti di attività formative eventualmente concesse in ragione di detto accredito provvisorio;
- di approvare che negli avvisi pubblici per il finanziamento delle attività formative venga riportata la seguente dicitura: "Oltre agli organismi accreditati secondo la previgente disciplina, possono presentare proposte gli organismi di formazione indicati nell'art. 23 della L.R. n. 15/02 e s.m.i. ed aventi le caratteristiche di cui alla D.G.R. n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i., che abbiano presentato candidatura di accredito in attuazione dell'avviso approvato con atto dirigenziale n.1191 del 09-07-12 (Avviso 2 fase candidatura ACCR) - (BURP n.102 del 12-07-12) e siano in attesa dell'esito dell'istruttoria della propria domanda";
- di dichiarare che per i soggetti nella situazione sopra descritta che si collocheranno in posizione utile in graduatoria, la sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo o della convenzione sarà subordinata all'esito positivo dell'istruttoria sopra menzionata.
- di approvare tutte le precisazioni e le correzioni di errori materiali esplicitate in premessa, relative all'Allegato A dell'Avviso Pubblico adottato con Atto Dirigenziale n. 1191 del 09.07.2012.
- di approvare il testo dell'allegato A all'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di accredito degli Organismi formativi - seconda fase "candidatura" - integrato dalle precisazioni e dalle correzioni materiali approvate con il presente atto, composto da n. 9 pagine, numerate dalla n. 1 alla n. 9 che fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- di inviare il presente provvedimento al BURP ai fini della pubblicazione.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;

- sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella sezione Formazione Professionale.
- sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Formazione Professionale;
- sarà trasmesso ai competenti uffici del Servizio per gli adempimenti di competenza e per la dovuta notifica agli interessati;
- è composto da n. 8 facciate e da n. 1 allegato di n. 9 facciate ed è adottato in originale.

La Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Anna Lobosco